



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Caduta nel ristorante o in altro locale: spetta il risarcimento?

Autore: Redazione | 28/03/2016



Bar, negozi, cinema, supermercati: se il cliente è distratto non può ottenere il risarcimento dei danni per la scivolata sul pavimento bagnato e unto.

«Il cliente ha sempre ragione», tranne se **cade** per colpa di una **chiazza d'acqua** o su qualche altro **oggetto scivoloso** ben visibile sul pavimento del locale: infatti, tanto più è evidente il pericolo, tanto meno possibilità ci saranno per il malcapitato di ottenere il **risarcimento del danno**.

È questa la sintesi dell'orientamento cui è ormai pervenuta la giurisprudenza e, da ultimo, ribadita da una recente sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila [1].

La responsabilità del titolare del locale

Come ogni custode, anche il proprietario del locale – sia esso un **negozio**, un **ristorante**, un **cinema**, un **supermercato**, un **hotel**, ecc. – risponde, in linea generale, di tutti i danni procurati a terzi dai beni posti sotto la propria vigilanza. Egli deve cioè fare in modo che il bene (un pavimento, una scalinata, una vetrata, ecc.) non presenti fonti di pericolo tali da danneggiare eventuali avventori: questo, ad esempio, vale per un pavimento scivoloso su cui è stata passata la **cera**, senza il cartello con l'avviso al pubblico; o ancora per una [foglia di lattuga](#) vicino il banco dei prodotti ortofrutticoli nel supermercato; o per un **gradino** traballante sulla scalinata di un ristorante, ecc. In tutti questi casi, chi cade e si fa male può invocare la cosiddetta **responsabilità oggettiva** del titolare del locale [2] e, quindi, pretendere il **risarcimento del danno**.

Il cliente deve stare attento

Il principio appena esposto è, però, di carattere generale e conosce una eccezione (di portata, peraltro, piuttosto ampia): il custode del bene non è responsabile se l'evento (la caduta) si è verificato per "**caso fortuito**". Ora, non c'è bisogno di pensare necessariamente a un terremoto per fare un esempio di "caso fortuito". Tale è anche una **condotta distratta** dell'avventore. Chi cammina con i propri piedi non può certo affidarsi alla responsabilità altrui se il danno poteva da lui essere evitato con un minimo di prudenza e attenzione. Questo non significa, di certo, avere gli occhi sempre puntati sul pavimento, ma neanche procedere con lo sguardo alle nuvole. Una giusta via di mezzo prevede che, tutte le volte in cui il pericolo è facilmente **visibile o prevedibile**, allora il risarcimento deve essere negato. Ci sono, poi, le vie di mezzo in cui si può anche configurare il **concorso di**

colpa tra i due soggetti, magari quando un po' di prudenza in più avrebbe quantomeno ridotto il danno.

Un esempio di condotta disattenta del danneggiato è dato proprio dalla sentenza in commento. L'episodio che ha dato luogo alla controversia si è verificato all'interno di un **ristorante-pizzeria**, dove un gruppo di persone stava cenando. Uno dei commensali, alzatosi per fumare, scivolava su una grande chiazza di acqua e grasso formatasi sotto un condizionatore. La sua richiesta di risarcimento, tuttavia, veniva negata sia in primo che in secondo grado. Secondo i giudici, infatti, la chiazza era visibile e dunque la caduta era "ben prevedibile ed evitabile dall'attore con l'uso della ordinaria diligenza.

Il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - configurare un concorso di colpa, oppure addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode. E nel caso di specie, la disattenzione e la superficialità della condotta mostrata dal cliente del ristorante - che ha percorso quel tratto del corridoio nonostante la chiazza di olio fosse chiaramente visibile - è tale da escludere ogni responsabilità del ristoratore.

Volendo sintetizzare, possiamo dire che tanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più la responsabilità della caduta è imputabile al comportamento imprudente del danneggiato.

Note

[1] C. App. Aquila, sent. n. 852/2015 del 24.06.2014. **[2]** Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.

Sentenza

Corte d'Appello dell'Aquila - Sezione civile - Sentenza 24 giugno 2015 n. 852

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Giuseppe Iannaccone
Presidente Dr. Giampiero M. Fiore Consigliere Dr. Francesco S. Filocamo
Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi degli artt. 352, ult. comma, e 281 -
sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente

SENTENZA

nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 109 del Ruolo generale dell'anno 2015, promossa da: Di.Gi., elettivamente domiciliato in L'Aquila presso lo studio dell'avv. Ri.Lo., che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione in appello; - appellante - CONTROL SA., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in L'Aquila presso lo studio dell'avv. Fa.Gi., che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione; - appellata - OGGETTO: appello avverso sentenza n. 977/14 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata il 28/11/2014 e notificata il 30/12/2014. MOTIVI DELLA DECISIONE La sentenza appellata ha (condannando l'attore al rimborso delle spese processuali) rigettato la domanda proposta dall'odierno appellante, tesa ad ottenere la condanna della odierna appellata al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della caduta occorsagli il 17/6/2010 all'interno del ristorante - pizzeria Da., allorché era scivolato su una macchia di grasso presente nel corridoio riportando un trauma contusivo al collo del piede destro, dell'anca destra e del bacino. La motivazione della sentenza - dopo avere qualificato la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c., esplicitamente ed unicamente indicato in atto di citazione - ha rilevato che le testimonianze assunte avevano correlato la caduta dell'attore alla presenza di una chiazza di olio sotto il condizionatore installato nella veranda all'esterno del locale e che la visibilità del condizionatore e la percepibilità della chiazza di liquido che da esso fuoriusciva rendevano evidente come la caduta era ben prevedibile ed evitabile dall'attore con l'uso della ordinaria diligenza, ciò che escludeva la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito, essendo la caduta stessa eziologicamente riferibile, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., esclusivamente alla disattenta condotta del danneggiato. Di.Gi. ha proposto appello, chiedendo l'accoglimento della originaria domanda in riforma integrale della suddetta sentenza, che ha censurato sotto il profilo della ricostruzione del fatto per avere accertato una dinamica non riferita dalla unica teste escussa (e disconosciuta dallo stesso legale rappresentante della società convenuta in sede di interrogatorio formale) né allegata dalla controparte e sotto il profilo giuridico per avere omissis di valutare la

fattispecie anche alla luce degli artt. 1218 e 2051 c.c. (integrando i fatti allegati anche inadempimento contrattuale e responsabilità del custode) e per avere applicato l'art. 1227 c.c. senza rituale - e necessaria - eccezione della convenuta (tardivamente costituitasi nel giudizio di primo grado) e senza che ne ricorressero i presupposti. L'appellata, costituendosi, ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto. Ritiene questa Corte che, per le ragioni di seguito precisate, l'appello non meriti accoglimento. Per quanto concerne la ricostruzione del fatto, non può non rilevarsi come la circostanza che la caduta fosse stata causata da una "chiazza di acqua e grasso posta sotto un condizionatore nel disimpegno dei WC del ristorante" sia stata in primo grado allegata proprio dall'odierno appellante nel formulare il capitolo 1) della prova testimoniale richiesta con la memoria istruttoria, ammessa ed espletata. E la teste escussa, indicata dall'odierno appellante, ha confermato la circostanza, precisando che il fatto avvenne "sulla veranda dalla quale si accede ai bagni" sulla quale lei e l'attore si erano recati "per fumare" e sulla quale "vi era un condizioni (evidente refuso: ndr) al di sotto del quale vi era una grande chiazza di olio e acqua sulla quale è scivolato il Di." (ciò è quanto si legge nel verbale dell'udienza del 21/2/2013). Pertanto, assolutamente infondata si rivela la censura mossa, sotto questo profilo, alla sentenza appellata, la quale non ha fatto altro che porre a base della decisione le circostanze fattuali allegare dallo stesso attore - appellante e risultanti dall'istruttoria svolta. Né, peraltro, l'appellante propone una attendibile diversa ricostruzione fattuale che trovi conforto in più precisi elementi istruttori. Anche le censure di violazione di legge avanzate con l'atto d'appello si rivelano infondate. Anche tralasciando qualsiasi considerazione sul fatto che sia con l'atto di citazione introduttivo del primo grado sia nelle conclusioni dell'atto di appello viene indicata quale norma di riferimento il solo art. 2043 c.c., deve osservarsi che quand'anche si ritenesse di inquadrare la fattispecie concreta sub artt. 1218 o 2051 c.c. (che costituiscono ben diverse fattispecie astratte di responsabilità risarcitoria) non potrebbe comunque non farsi rientrare nell'ambito dell'onere della prova gravante sul danneggiato (e quindi sull'attore appellante) anche la dimostrazione del nesso causale tra la condotta del danneggiante (art. 2043), l'inadempimento contrattuale (art. 2018) o la cosa in custodia (art. 2051) ed il danno, nesso causale che resta sempre escluso dal caso fortuito.

Va, in particolare, ricordato che, secondo principi affermati nella giurisprudenza di legittimità condivisa da questa Corte con riferimento alla responsabilità da custodia (ma validi, a maggior ragione, anche ove il fondamento giuridico della responsabilità del danneggiante venga rinvenuto nell'art. 2043 c.c.: Cass. 20/1/2014, n. 999; ovvero nell'adempimento di una obbligazione contrattuale), il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la

responsabilità del custode o del soggetto inadempimento all'obbligo di manutenzione del bene. Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (si veda, ad esempio, Cass. 24/2/2011, n. 4476). Ed in questa prospettiva si è precisato non solo che nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 5/2/2013, n. 2660; 13/3/2013, n. 6306); ma anche che il custode di un bene destinato al pubblico uso risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze del bene stesso, "salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo", con una valutazione che tenga conto che quanto più il pericolo "è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile al custode e l'evento dannoso (Cass. 22/10/2013, n. 23919, che ha escluso la responsabilità dell'ente proprietario e custode, ex art. 2051 c.c., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle; Cass. 20/1/2014, n. 999, già citata, secondo la quale la alta prevedibilità della situazione di pericolo di caduta riconduce l'evento lesivo in concreto verificatosi - nella specie a causa dell'inciampo in un tombino malfermo e mobile - alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato). Quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. 16/5/2013, n. 11946; 13/7/2011, n. 15375). Pertanto, del tutto corretto si rivela, sotto il profilo giuridico, il percorso motivazionale che ha condotto al rigetto della domanda risarcitoria, non potendosi pervenire a decisione diversa anche ove la domanda stessa venga diversamente qualificata. Infatti, la prova - emergente dalla ricostruzione fattuale già ritenuta conforme alle risultanze istruttorie - di una condotta altamente disattenta del danneggiato (che avrebbe potuto evitare la caduta ove avesse ommesso di transitare sulla evidente macchia di liquido presente al di sotto dell'altrettanto

evidente condizionatore) integra il caso fortuito che esclude la sussistenza del nesso causale della cui dimostrazione era ed è onerato l'appellante. E poiché la valutazione dell'assolvimento o meno di tale onere precede logicamente quella concernente l'eventuale prova liberatoria di cui è onerato la convenuta - appellata, il suo esito negativo - come nella specie - comporta di per sé il rigetto della domanda. Trattandosi di profilo attinente l'elemento oggettivo della fattispecie di responsabilità risarcitoria (comunque la si inquadri), la deduzione della sua insussistenza integra una mera difesa e si sottrae alle preclusioni concernenti le eccezioni in senso stretto ed in ogni caso simile insussistenza, ove emergente dagli atti, deve essere rilevata d'ufficio. Peraltro, secondo la prevalente giurisprudenza condivisa da questa Corte, anche il mero concorso di colpa ex art. 1227 comma 1 c.c. è rilevabile d'ufficio (si vedano, tra tante, Cass. S.U., 3/6/2013, n. 13902; Cass. 10/11/2009, n. 23734; 22/3/2011, n. 6529; 30/9/2014, n. 20619, secondo cui "in tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia, l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito, costituisce una mera difesa, che deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte"), risultando anche per questo aspetto la infondatezza dell'appello. Quest'ultimo deve, pertanto, essere interamente rigettato, con conseguente condanna dell'appellante soccombente al rimborso delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della controversia e delle attività effettivamente svolte (e quantificato nel minimo il compenso per la fase decisoria, in ragione del modello processuale seguito), in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, applicabile alle liquidazioni successive al 3/4/2014, data della sua entrata in vigore. Di tali spese deve essere disposta la distrazione in favore del difensore dell'appellata, dichiaratosi antistatario. A norma dell'art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 228/2012 ed applicabile ai procedimenti di impugnazione iniziati dal 31/1/2013 (Cass. S.U. 18/2/2014, n. 3774; Cass. 27/11/2013, n. 26566), deve, infine, darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello interamente rigettato. P.Q.M. La Corte d'appello, definitivamente decidendo: 1. rigetta l'appello; 2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.867,00, oltre 15% per spese forfetarie ed oltre IVA e CAP come per legge; 3. dispone la distrazione delle spese come sopra liquidate in favore dell'avv. Fa.Gi., dichiaratosi antistatario; 4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 228/2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13. Così deciso in L'Aquila il 24 giugno 2015. Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2015.